

FONDAZIONE FORENSE CORSO SUCCESSIONI

Norme, Giurisprudenza e prassi
VIII incontro

OGGI PARLIAMO DI...

- Patti successori
- Patti di famiglia
- Clausole societarie correlate alla morte del socio
- Trust
- Mandato post mortem
- Vincoli di destinazione
- Donazione si praemioriar

Patti successori

- **457.** Delazione dell'eredità.
- L'eredità si devolve per legge o per testamento

Patti successori e Patto di famiglia

- **458.** Divieto di patti successori.
- Fatto salvo quanto disposto dagli [articoli 768-bis](#) e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi .

Patti successori

- Istitutivi
- Dispositivi
- Rinunciativi
- Tratti comuni: Vincolano successione non aperta; eguale sanzione: nullità
- Ratio diverse: illiceità della causa, *votum capitandae mortis*, aleatorietà

Disposizioni collegate

- **679.** Revocabilità del testamento.
- Non si può in alcun modo rinunciare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto
- **589.** Testamento congiuntivo o reciproco.
- Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca
- **635.** Condizione di reciprocità.
- È nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario

Eccezioni?

- **1412.** Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante.
- Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
- La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.

1920. Assicurazione a favore di un terzo.

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo .

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Giampiccolo

- Si intende per atto *mortis causa* quell'atto avente la funzione "di regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e che nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento ", ossia "l'atto che ha a proprio contenuto il regolamento di una situazione rilevante giuridicamente dopo la morte del suo autore " volto a regolare "rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione " .

Cass. civ. Sez. II, 16-02-1995, n. 1683

- In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbono comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello *ius poenitendi*; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo *mortis causa*, ossia a titolo di eredità o di legato.

Cass. civ. Sez. II, 09-05-2000, n. 5870

- Il divieto dei patti successori pone il problema del confine fra contratti *inter vivos* con effetti *post mortem* (dove la morte di uno dei contraenti figura soltanto come termine o condizione, ovvero come evento per la piena attribuzione patrimoniale) e contratti in cui la morte assume rilevanza causale. È evidente che soltanto questi ultimi, cadendo nel divieto, sono da ritenere nulli; poiché non tutti i contratti i cui effetti siano in qualche modo collegati con la morte di uno dei contraenti, assumono necessariamente carattere di disposizione a causa di morte.
- L'autonomia privata, che in sede testamentaria conosce limiti molto rigidi, riacquista tutta la propria capacità espansiva quando la struttura contrattuale prescelta determina l'immediato trasferimento del bene attraverso un atto *inter vivos*, pur subordinandone la definitività alla morte

Considerazione

- **Importanza della causa in concreto**

Caso

- "In caso di morte pressochè contemporanea i proventi predetti (dell'impresa) passeranno ad entrambi i rispettivi figli in egual misura del 50%".

Cass. civ. Sez. II, 21-11-2017, n. 27624

- La convenzione (espressamente dichiarata non modificabile senza l'accordo di entrambi i contraenti) con la quale due coniugi stabiliscono che, in caso di morte pressochè contemporanea, il cinquanta per cento degli utili dell'impresa esercitata dal marito spetti ai loro figli nella egual misura del cinquanta per cento ciascuno non costituisce valido contratto a favore di terzi, bensì patto successorio nullo, con la conseguenza che il notaio che abbia ricevuto tale atto viola il divieto di ricevere atti proibiti dalla legge.

Cass. civ. Sez. I Sent., 12-02-2010, n. 3345

- La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare - secondo un valore da determinarsi in base a criteri prestabiliti - dagli eredi del de cuius la partecipazione già appartenuta a quest'ultimo e pervenuta iure successione agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successorii di cui [all'art. 458 c.c.](#), in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) della partecipazione agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci.

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 15-06-2018, n. 15919

- E' nulla, per contrasto con il divieto di cui agli [artt. 458 e 557 c.c.](#), la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il "de cuius", con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 17/06/2016)

Caso

- "Io sottoscritta G.A. nata il (OMISSIS) come riconoscimento e compenso di tutta l'assistenza, cura e amministrazione a me fatta da oltre 20 anni sino ad oggi da mia nipote G.E.A., nata il (OMISSIS), mi riconosco debitrice di mia nipote A. della somma di L. 50.000.000, (cinquantamiloni). Per l'assistenza, le cure, il lavoro e l'amministrazione che continuerà a farmi da oggi in poi dichiaro di darle L. 10.000.000, (diecimiloni) all'anno.
- Non avendo ora denaro, l' A. prenderà quanto le devo, per come detto sopra, dopo la mia morte, a meno che non venderà l'appartamento di (OMISSIS)".
- I

Cass. civ. Sez. II Sent., 03-03-2009, n. 5119

- Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos" intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).

Motivazione

- È negozio "inter vivos" in quanto con essa G.A. ha disposto la suddetta attribuzione patrimoniale in favore di G.E. con la sottoscrizione della convenzione stessa, riconoscendosi già da allora debitrice della nipote per le causali ivi indicate, prevedendo soltanto, quanto all'estinzione del debito riconosciuto, il suo differimento dopo la sua morte, nell'ipotesi di mancata vendita in vita dell'appartamento di (OMISSIS), cosicché correttamente sul punto il Giudice d'appello ha fatto riferimento ad "un termine di adempimento"; pertanto la convenzione in esame rientra nell'ambito di quei negozi "inter vivos" con i quali si determina l'immediato trasferimento di un bene o la nascita di una obbligazione, pur subordinandone l'efficacia alla morte di una delle parti; in altri termini l'atto si perfeziona e diviene vincolante indipendentemente dalla morte, venendo così meno qualsiasi nesso tra morte ed atto di disposizione, nonostante il differimento della sua efficacia al momento della morte di una delle parti;

Patto tontinario (cass 5079/1986)

- due coniugi vollero acquistare ed acquistarono in comune, e con effetto immediato, la proprietà dell'immobile, pattuendo contestualmente che la quota ideale di proprietà, come sopra acquistata da ciascuno, si sarebbe dovuta poi ritrasferire a quello dei due che fosse sopravvissuto, con la conseguenza che una volta esclusa la configurabilità di un acquisto diretto (dal venditore) della quota, già dal medesimo alienata al coniuge premorto, la convenzione intervenuta tra i due acquirenti, diretta ad assicurare reciprocamente l'attribuzione di detta quota all'altro coniuge, non sarebbe potuta sfuggire alla sanzione di nullità sancita [dall'art. 458 cod. civ.](#) riguardo ai patti successori; sanzione che trova fondamento nel principio secondo cui le uniche forme di successione mortis causa ammesse nel nostro ordinamento giuridico sono la successione legittima e quella testamentaria, con conseguente inderogabile necessità di preservare sino all'estremo limite della vita la libertà di testare, e con l'effetto che non costituiscono valida fonte di obbligazione le convenzioni (quali ne sia la forma e quale che sia il risultato immediato a cui esse tendano) con cui una delle parti abbia inteso provvedere in tutto o in parte alla propria successione e l'altra acquistare diritti sui beni del futuro patrimonio ereditario del disponente.

Cass. civ. Sez. III Ord., 15-05-2018, n. 11763

- E'valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato "post mortem exequendum" conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi "post mortem" è subordinata alla circostanza che la natura dell'affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione "mortis causa" e in specie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell'eredità, non può operare, "post mortem", che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione "mortis causa" di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone ("mandatum post mortem"). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la restituzione all'eredità, da parte della mandataria, di somme, già di pertinenza della "de cuius" e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per "spese sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie", senza distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/02/2016)

segue

- mentre deve ritenersi valido ed efficace un mandato post mortem exequendum destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius (ossia nella forma dell'adempimento di obbligazioni già assunte), dev'essere negata alcuna validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, importi, attraverso l'esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione mortis causa di beni patrimoniali, inerenti all'eredità, a favore di terze persone, trattandosi, in tale ultimo caso, di atti di disposizione mortis causa di beni ereditari che devono necessariamente rivestire la forma propria delle disposizioni testamentarie (v. Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 04/10/1962, Rv. 254164 - 01; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 719 del 24/04/1965, Rv. 311353 - 01);

RACCOMANDAZIONE (94/1069)DELLA COMMISSIONE sulla successione nelle piccole e medie imprese

- FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
- Articolo 1
- Obiettivi
- Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro.
- In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:
- - sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;
- - creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;
- - consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;
- -- assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa;

Capo V- Bis Del Patto di famiglia

- **768-bis.** Nozione.
- È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.
- **768-ter.** Forma.
- A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.
-

Oggetto

- Qualsiasi tipo di azienda ?
- Anche ove il disponente non sia imprenditore?
- Qualsiasi entità di quota ?
- Di qualsiasi società?

Patto di famiglia

- **768-quater.** Partecipazione.
- Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.
- Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli [articoli 536](#) e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
- I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
- Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.

Soggetti

- Presenza necessaria?
- Conseguenze assenza
- Chi liquida?

Come funziona?

- Possibile dispensa da imputazione?
- Cosa succede alla morte?
 - A) «successione a stralcio»?
 - *Contra:* si parla di imputazione
 - B) si considera un tutt'uno salvo:
 - Valori
 - Azione di riduzione
- Rilevanza ai fini della disponibile
 - SS UU del 2006 sul calcolo dei legittimari
 - Premiare »rinuncianti«

Patto di famiglia

- **768-quinquies.** Vizi del consenso.
- Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli [articoli 1427](#) e seguenti.
- L'azione si prescrive nel termine di un anno.
- **768-sexies.** Rapporti con i terzi .
- All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma [dell'articolo 768-quater](#), aumentata degli interessi legali.
- L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi [dell'articolo 768-quinquies](#).

Patto di famiglia

- **768-septies.** Scioglimento.
- Il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia nei modi seguenti:
- 1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
- 2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
- **768-octies.** Controversie .
- Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti [dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5](#).
-

Cass. civ. Sez. V Ord., 19-12-2018, n. 32823

- Con il patto di famiglia, l'imprenditore può eccezionalmente produrre in via anticipata effetti attributivi e divisionali corrispondenti a quelli successori con esclusivo riguardo alla particolare tipologia di beni contemplata dall'art. 768-bis. Non altrettanto può affermarsi per tutti gli altri cespiti del suo patrimonio, in ordine ai quali il divieto di patto successorio non trova restrizione alcuna. Da ciò consegue che lo stesso denaro (o bene in natura) necessario alle quote di liquidazione non può che provenire dall'assegnatario, non già dal disponente. Il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis ss. c.c. è assoggettato all'imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o della partecipazione dal disponente al discendente, sia per quanto concerne la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell'azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari. Quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario.

Schema patto di Famiglia

- **PREMESSO**
- a) che il signor AA... è titolare di una quota di nominali euro ... centesimi) del capitale sociale della " ..
- c) che i componenti intendono procedere alla stipula di una convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768-bis e seguenti c.c., con la quale AA intende trasferire l'intera propria partecipazione sociale di sua titolarità della S.R.L. a BB con il consenso degli altri familiari componenti;
- d) che oltre ai costituiti non vi sono altri soggetti aventi diritto alla quota di riserva ai sensi degli articoli 536 e seguenti, c.c. ove in questo momento si aprisse la successione nel patrimonio dei disponenti, ivi compresi figli nascituri già concepiti, come confermano espressamente i componenti;

Schema

- e) che i componenti tutti hanno determinato di comune accordo il valore della partecipazione al capitale della società.... sulla base della perizia di stima giurata ..
- f) che il valore della quota di riserva spettante per legge aMM coniuge del disponente (pari a
- un quarto) ammonterebbe ad Euro...
- mentre la quota di riserva spettante ai nipoti (ex filio premorto) CC e DD ammonterebbe ad euro ...
- g) che il signor BB è titolare di una quota di nominali euro
- i) che i componenti tutti hanno determinato di comune accordo il valore dell'intero patrimonio della società... in euro
 - TUTTO CIÒ PREMESSO
- e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i costituiti
- si conviene e stipula
- quanto segue:

SCHEMA

- Articolo 1
- TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA
- 1) Il signor AA trasferisce, con il consenso degli altri partecipanti, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 768 bis e seguenti cod. civ., al proprio figlio BB che accetta ed acquista, la piena proprietà della intera partecipazione sociale della ".." di sua titolarità
- Articolo 2
- CONDIZIONI, EFFETTI e GARANZIE
- del TRASFERIMENTO della PARTECIPAZIONE
- 1- Il disponente garantisce:...

SCHEMA

- Articolo 3
- LIQUIDAZIONE DEI FAMILIARI PARTECIPANTI
- 1- La signora MM dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 768 quater c.c., al presente patto di famiglia e dichiara inoltre di rinunciare, come rinuncia, irrevocabilmente alla liquidazione dei propri diritti per un valore corrispondente a quello delle quote di cui agli articoli 536 e seguenti c.c. come sopra meglio individuato.
- 2- A titolo di liquidazione dei diritti spettanti a agli altri legittimari intervenuti CC e DD che dichiarano a loro volta di prestare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 768 quater c.c., al presente patto di famiglia il signor BB in adempimento delle obbligazioni discendenti dal secondo comma dell'art. 768 quater del codice civile trasferisce agli stessi CC e DD la quota della società...* * *

SCHEMA

- PATTI, CONDIZIONI, EFFETTI e GARANZIE
- DEI TRASFERIMENTI A TITOLO DI LIQUIDAZIONE
- 1- il signor BB garantisce
- Articolo 4
- ALTRI PATTI
- I componenti tutti ed in particolareCC e DD nell'accettare il presente patto di famiglia, prendono atto che, ai sensi dell'art. 768- quater c.c....

Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985

- ART.2«Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Limiti al Trust

- art. 15 “La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione di volontà, in particolare nelle seguenti materie: [...] c) ...i testamenti e la devoluzione dei beni ai successori, in particolare la legittima”.
- art. 18 “Le disposizioni della Convenzione potranno essere non osservate qualora la loro applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico”

Caratteristiche del Trust

- a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Convenzione art. 11

- Tale riconoscimento implica, quanto meno, che i beni in trust rimangano distinti dal patrimonio personale del trustee, che il trustee abbia la capacità di agire ed essere convenuto in giudizio, di comparire, in qualità di trustee, davanti a notai o altre persone che rappresentino un'autorità pubblica.

ART. 11

- Nella misura in cui la legge applicabile lo richieda o lo preveda, tale riconoscimento implica in particolare:
 - a. che i creditori personali del trustee non possano rivalersi sui beni in trust;
 - b. che i beni in trust siano segregati rispetto al patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo o di suo fallimento;
 - c. che i beni in trust non rientrino nel regime matrimoniale o nella successione del trustee;...

Cass. civ. Sez. Unite, 27-07-2017, n. 18725

- Il contratto tipico di donazione, definito [dall'art. 769 c.c.](#), è l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le donazioni indirette o liberalità atipiche sono contemplate [dall'art. 809 c.c.](#) come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perchè l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso. La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile. Infatti, il codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui [all'art. 782 c.c.](#)

RAPPORTI FRA I SOGGETTI DEL TRUST

- Settlor-Trustee :
 - Non v'è spirito liberalità, vi sono limitazioni
- Trustee- Beneficiario
 - Adempimento obbligo
- Settlor- Beneficiario

Se donazione diretta (a chi?)

- Donazione Modale:
- Al netto dell'onere (cass. 6925/2015; 5888/2005; C.1977)

Se mandato

- No riduzione
- Se donazione
- 809: riferimento solo alla riduzione
- 562: «se la restituzione della «cosa» donata non può essere richiesta contro l'acquirente»
- 560: rilevanza della lesione per la restituzione dell'immobile

Cass. civ. Sez. II, 16-04-1994, n. 3609

- La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare - entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti - dagli eredi del "de cuius" le azioni già appartenute a quest'ultimo e pervenute "iure successionis" agli eredi medesimi, non viola il divieto dei patti successori di cui all'art. 458 c.c., in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l'opzione per l'acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci, caratterizzandosi, invece la clausola soltanto come atto "inter vivos", non contrastante, in quanto tale, neanche con la norma dell'art. 2355 comma 3 c.c., che legittima disposizioni statutarie intese a sottoporre a particolari condizioni l'alienazione di azioni nominative.